



**COMUNE DI CASTELFONDO**  
Provincia di Trento

**NOTA INTEGRATIVA AL  
BILANCIO DI PREVISIONE  
2017-2019**

## **INDICE**

- 1. Premessa**
- 2. Gli strumenti di programmazione**
- 3. Gli stanziamenti del bilancio**
  - 3.1 Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti**
  - 3.2 Gli equilibri di bilancio**
  - 3.3 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio**
    - 3.3.1 Titolo 1 Entrata – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**
    - 3.3.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti**
    - 3.3.3 Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie**
    - 3.3.4 Titolo 1 Spesa corrente**
    - 3.3.5 Titolo 4 Entrate in conto capitale**
    - 3.3.6 Titolo 6 Prestiti**
    - 3.3.7 Titolo 7 Anticipazioni di tesoreria**
    - 3.3.8 Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**
    - 3.3.9 Titolo 2 Spese investimento**
  - 3.4 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali**
  - 3.5 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità**
  - 3.6 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato**
- 4. Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2016**
- 5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie**
- 6. Elenco delle partecipazioni possedute**

## 1. Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze, ad esempio le variazioni relative agli stanziamenti di cassa diventano di competenza della Giunta;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e-GOVERNME1/ARCONET/>

La nota integrativa ha la funzione di arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso.

Essa deve contenere almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 3) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate nel risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, dai mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 5) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 6) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 8) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 9) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 10) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## 2. Gli strumenti di programmazione

Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate nel Documento Unico di Programmazione (DUP). E' stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili e generali contenuti nel D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili.

## 3. Gli stanziamenti del bilancio

La tabella riporta, sinteticamente, i dati del bilancio di previsione per l'anno 2017. Gli stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo i nuovi schemi contabili.

### RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TIT	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEF.2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	40.955,25			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	47.556,62	136.156,71		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione				
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	270.450,00	272.725,00	272.225,00	270.225,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	207.477,00	221.504,00	213.781,00	213.317,00
3	<i>Entrate extratributarie</i>	252.760,00	236.062,00	219.062,00	216.562,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	509.710,00	403.780,00	224.160,00	213.267,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>				
6	<i>Accensione prestiti</i>				
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	272.500,00	209.400,00		
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	617.800,00	615.900,00	614.000,00	614.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.130.697,00</b>	<b>1.959.371,00</b>	<b>1.543.228,00</b>	<b>1.527.371,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>2.219.208,87</b>	<b>2.095.527,71</b>	<b>1.543.228,00</b>	<b>1.527.371,00</b>

### RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. 2016	PREVISIONI 2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00
1	<i>SPESE CORRENTI</i>	previsione di competenza	769.187,25	727.836,00	702.613,00	700.104,00
2	<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza	557.266,62	539.936,71	224.160,00	213.267,00

<b>3</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>	previsione di competenza	2.455,00	2.455,00	2.455,00	0,00
<b>5</b>	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	previsione di competenza	272.500,00	209.400,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	previsione di competenza	617.800,00	615.900,00	614.000,00	614.000,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	previsione di competenza	<b>2.219.208,87</b>	<b>2.095.527,71</b>	<b>1.543.228,00</b>	<b>1.527.371,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	previsione di competenza	<b>2.219.208,87</b>	<b>2.095.527,71</b>	<b>1.543.228,00</b>	<b>1.527.371,00</b>

### 3.1 Entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda che la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti i gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria (IMU), le sanatorie, gli abusi edilizi e sanzioni, alienazioni di immobilizzazioni, entrate per eventi calamitosi. Analogamente le spese da considerarsi non ricorrenti sono le consultazioni elettorali e referendarie locali, gli eventi calamitosi, le sentenze esecutive ed atti equiparati, gli investimenti diretti.

### 3.2 Gli equilibri di bilancio

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale per ciascuna delle annualità è sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quale si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente all'equilibrio economico-finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del Tuel). **(vedi prospetto "equilibri di bilancio")**

**Principio dell'equilibrio generale:** secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

**Principio dell'equilibrio della situazione corrente:** secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti).

**Principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale:** secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

COMUNE DI CASTELFONDO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	730.291,00	705.068,00	700.104,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	727.836,00	702.613,00	700.104,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		164,00	209,00	284,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	2.455,00	2.455,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI CASTELFONDO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O=G+H+I+L+M</b>				
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	136.156,71	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	403.780,00	224.160,00	213.267,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

COMUNE DI CASTELFONDO

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+) )	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	539.936,71 0,00	224.160,00 0,00	213.267,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04.- Trasferimenti in conto capitale	(+) )	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO**

COMUNE DI CASTELFONDO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
		<b>W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluri</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **3.3 Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di bilancio e le nuove regole di Finanza Pubblica**

Le previsioni di bilancio sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari. Sono state prese in considerazione le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità). Il dimensionamento degli stanziamenti è stato sostenuto da un'analisi di tipo storico e programmatico oppure, in mancanza di dati sufficienti, da altri parametri obiettivi di riferimento, e ciò al fine di rendere affidabili tutti i documenti così predisposti (attendibilità).

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha introdotto, per tutti gli Enti (di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge rafforzata 243/2012) nazionali, anche quelli con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, il principio del pareggio di bilancio tra entrate finali e spese finali, che costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Tale norma risulta recepita dal comma 2 dell'art. 16 della L.P. 21/2015 (legge provinciale di stabilità 2016), che modifica il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010. Detto articolo della legge provinciale recita: "A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalità di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto."

Di conseguenza per il calcolo del differenziale tra entrate e spese da considerare per i saldi di finanza pubblica, si ricomprendono tra le entrate finali quelle ascrivibili ai corrispondenti titoli I, II, III, IV e V degli schemi previsti dal D.lgs 118/2011 e quali uscite finali quelle ascrivibili ai titoli I, II, III degli schemi di bilancio previsti dal D.lgs 118/2011.

Ulteriori aspetti da considerare per la determinazione del pareggio di bilancio sono i seguenti:

- 1) nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato, limitatamente al 2016, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;
- 2) nel calcolo del differenziale valido per il computo dei saldi di finanza pubblica non sono considerati tra le spese finali gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità (FCDE) e i fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire quale accantonamento del risultato di amministrazione;
- 3) il surplus positivo tra entrate e spese finali può essere utilizzato ai fini dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, ovvero per l'assunzione di mutui e dovrà essere costantemente monitorato nel corso dell'esercizio.

La legge n. 164 del 31 agosto 2016 apporta importanti modifiche alle regole del pareggio di bilancio, introdotte dalla Legge n. 243/2012 e che vanno a disciplinare il predetto vincolo di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali, a partire dal 2017.

Innanzitutto, la Legge n. 164 del 2016 ridimensiona fortemente l'art. 9 della Legge n. 243/2012. Spariscono tutti i vincoli elencati dall'art. 9 (vincoli che non sono mai entrati in vigore) e vengono sostituiti da un unico obiettivo rappresentato dal saldo non negativo in termini di competenza del saldo delle entrate e delle spese finali.

La nuova legge prevede che dal 2020 verrà considerato, nei calcoli del pareggio di bilancio, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata, al netto della quota finanziata dall'indebitamento e dall'avanzo di amministrazione, che il fondo pluriennale di spesa, mentre per il triennio 2017-2019 il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa verrà ricompreso nel parametro in questione, "compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale".

In particolare l'art. 65 del Disegno di legge di bilancio 2017 prevede che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza sia considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento, precisando che al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto

nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile.

Il comma 466 dell'art. 1 della Legge di stabilità n. 232 dd. 11 dicembre 2016, testualmente recita:

*A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Il comma 468 prevede che "Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione".*

### **3.3.1 Titolo 1 Entrata - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Il sistema impositivo rappresenta la principale leva dell'autonomia finanziaria degli Enti locali e conseguentemente la principale leva di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Quest'ultima ha consolidato nel nostro ordinamento i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, dando vita ad un sistema equo ordinato in cui, in coerenza con il principio di sussidiarietà (verticale), le funzioni amministrative devono essere esercitate a livello locale, salvo per quelle attribuzioni che richiedano una gestione unitaria.

In questo nuovo scenario, che vede ribaltato il tradizionale principio del "trasferimento di funzioni" dallo Stato, alle Regioni ed ai Comuni basato su una finanza di tipo derivato, si assiste al recupero da parte dei vari livelli di governo della loro autonomia finanziaria sia sotto il profilo della capacità decisionale di erogazione di spesa ed acquisizione di entrate, sia sotto il profilo dell'autonoma applicazione di tributi ed entrate propri.

Quest'ultimo aspetto comporta per gli enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa, che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse reperite.

In ambito locale la potestà legislativa esercitata dalla Provincia con l'istituzione dell'IMIS ha accentuato l'orientamento alla capacità di autonoma applicazione di entrate proprie.

Il Titolo 1 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate di natura tributaria e riporta il seguente andamento nelle varie categorie di cui è composto:

TITOLI	BILANCIO 2015 (accertamenti)	BILANCIO 2016 (previsioni)	BILANCIO 2017 (previsioni)	BILANCIO 2018 (previsioni)	BILANCIO 2019 (previsioni)
<b>TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>					
Tipologia 101 – Imposte tasse e proventi assimilati	293.135,10	270.450,00	272.725,00	272.225,00	270.225,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>293.135,10</b>	<b>270.450,00</b>	<b>272.725,00</b>	<b>272.225,00</b>	<b>270.225,00</b>

**IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE I.M.I.S.**

L'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.) è un tributo locale proprio del Comune, di natura immobiliare, reale e proporzionale, ad imposizione annuale e calcolo su base mensile.

E' in vigore, ai sensi dell'art.80, comma 2, dello Statuto speciale, dall'1.1.2015 (artt. da 1 a 14 della L.P. n. 14/2014) e sostituisce l'I.M.U.P. e la TASI.

L'I.M.I.S., esattamente come accadeva per l'ICI e l'IMUP, è dovuta per il possesso di fabbricati ed aree edificabili (complessivamente "immobili") di ogni genere. Per possesso si intende la titolarità dei diritti reali di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, superficie, enfiteusi. In caso di contratto di leasing l'IMIS è dovuta dal soggetto che acquisisce la disponibilità in godimento dell'immobile, compresa l'area edificabile su cui sarà edificato il fabbricato oggetto del leasing.

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale, con l'applicazione di moltiplicatori definiti dalla legge. Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore dell'area, il valore venale in commercio al primo gennaio di ogni periodo di imposta, salvo quanto disposto nella legge provinciale 14/2014 dall'art. 5 (valore dichiarato dal contribuente in sede fiscalmente rilevante) e dall'articolo 6 (valori tabellari deliberati dal Comune per zone omogenee).

Nel protocollo d'intesa per il 2017 sottoscritto in data 11.11.2016 le parti hanno concordato che la manovra posta in essere nel 2016, caratterizzata dalla significativa diminuzione della pressione fiscale locale (in particolare con riferimento all'I.M.I.S.), trova conferma fino al 2019, nel rispetto dei complessivi parametri finanziari di sistema.

**La normativa provinciale stabilisce la potestà regolamentare, le aliquote base, le possibilità di intervento per i comuni** in materia di aliquote, agevolazioni e maggiorazioni.

Dai dati catastali emerge una situazione immobiliare del Comune di Castelfondo riportata nella tabella seguente:

<i>CATEGORIA CATASTALE</i>	<i>Numero immobili al 31.12.2016</i>	<i>IMPOSTA</i>
Categoria A - Abitazioni	568	€. 169.392,11
Categoria A/10 - Uffici e studi privati	2	€. 637,08
Categoria B - Uffici pubblici e alloggi collettivi	7	€. 70,66
Categoria da C2 a C7 -magazzini, autorimesse	503	€. 29.594,58
Categoria C/1 - negozi e botteghe	10	€. 2.935,97
Categoria D - immobili a destinazione speciale	20	€. 21.306,49
Categoria E	1	0
Strumentali/rurali categoria D/10 + D08	16	€. 5.464,77
Categoria F03 - F04	1	137,74
<b>TOTALE</b>	<b>1128</b>	<b>€. 229.539,40</b>

L'evoluzione nel tempo del gettito dell'imposta municipale immobiliare IMIS dipende, dalle variazioni della normativa, dalle aliquote e detrazioni approvate e dal numero di immobili presenti sul territorio comunale ed eventuali variazioni della base imponibile.

Il comune, nell'ambito della potestà regolamentare stabilita dalla legge provinciale ha approvato il

proprio regolamento IMIS e determinato le aliquote, che, in caso di mancata adozione di nuove delibere (regolamento e aliquote) rimangono in vigore anche per gli anni successivi.  
Per l'anno 2017 il Comune di Castelfondo non ha approvato modifiche al regolamento IMIS e alle aliquote.

#### **ALIQUOTE e DETRAZIONI IMIS -**

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale, assimilate e relative pertinenze (escluse le A1, A8 e A9)	0,00 %		
Abitazione principale in cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze	0,35%	€ 304,87	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. A10, C1, C3 e D2	0,55 %		
Fabbricati ad uso non abitativo iscritti in cat. D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,11%		€ 1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

Per l'anno d'imposta 2017, ai fini IM.I.S., i valori venali delle aree edificabili utili per l'attività dell'Ufficio Tributi sono già determinati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 36 del 05.05.2015 e n.43 di data 15.12.2015.

Sulla base degli immobili iscritti in catasto, le disposizioni regolamentari e le aliquote in vigore, il gettito IM.I.S. per il 2017 è stimato in **270.000,00**. Va sottolineato che i dati di gettito di anni precedenti non possono essere utilizzati per una stima comparativa più precisa, in quanto l'IMIS ha subito diverse modifiche da parte del legislatore provinciale dall'anno della sua introduzione (2015).

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni IMU e TASI di anni precedenti è previsto in euro 2.500,00 sulla base del programma di controllo che l'ufficio tributi intenderà porre in essere.

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione. In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade.

#### **TARIFFA RIFIUTI (TARI)**

L'art. 1 comma 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014, istitutiva dell'Imposta Unica Comunale composta dal prelievo IMUP-TASI-TARI) ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che istituiva il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Conseguentemente, a partire dall'anno 2014, il prelievo di natura tributaria destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili (c.d. maggiorazione TARES) che nell'anno 2013 era associato alla tariffa rifiuti, viene scisso da quest'ultima e diviene prelievo autonomo (TASI).

Per quanto riguarda la tariffa rifiuti, la citata Legge di stabilità 2014 conferma la facoltà, già prevista dalla precedente normativa, di istituire una tariffa di natura corrispettiva qualora i comuni abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

La gestione e riscossione della tariffa rifiuti continua ad essere in capo all'ente gestore del servizio di igiene urbana, Comunità della Val di Non. In questo ambito vi è un rapporto costante fra uffici comunali e ente gestore del servizio di igiene urbana, per disporre degli elementi informativi necessari ad operare al meglio le scelte di organizzazione del servizio stesso e di determinazione delle tariffe.

delle utenze (domestiche e non domestiche), sempre nel rispetto dell'obbligo normativo di copertura dei costi di gestione del servizio, nonché per gestire gli interventi sostitutivi nel pagamento della tariffa riconosciuti dal Comune di Castelfondo, conseguenti alla presentazione delle richieste di agevolazione da parte degli utenti.

Per quanto riguarda l'attività di riscossione della maggiorazione TARES, prevista una tantum per l'anno 2013 (euro 0,30 da applicarsi alle superfici assoggettabili alla tariffa rifiuti) e affidata come previsto dalla normativa al citato ente gestore, è in fase di esaurimento. Rimangono a carico del Comune di Castelfondo le ultime attività di recupero delle somme dovute e non pagate, ivi comprese quelle derivanti dall'attività di accertamento posta in essere dall'ente gestore, come disposto dall'art. 1 comma 705 della L. 147/2013.

#### **L'ADDIZIONALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA**

Va richiamato l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 e s.m., il quale istituiva le addizionali provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica; l'addizionale di spettanza dei comuni ammontava ad € 18,59 per mille kWh per le abitazioni e ad € 20,40 per mille kWh per le seconde case; il relativo gettito veniva introitato e quindi riversato ai comuni da parte dei gestori dei servizi di distribuzione di energia elettrica. L'art. 2, c. 6, del D.Lgs. n. 23/2011, recante "Norme in materia di federalismo fiscale municipale", stabiliva che "a decorrere dall'anno 2012, l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, in L. 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica". L'art. 14, c. 3, del citato D.Lgs. 23/2011, stabiliva però che "nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti". Due Decreti di data 30 dicembre 2011, con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze dava attuazione al disposto di cui all'art. 2 c. 6 del D. Lgs. n. 23/2011, stabilivano l'aumento dell'accisa erariale anche nelle Regioni a statuto speciale, senza peraltro abrogare l'addizionale comunale e provinciale. Pertanto, agli utenti della provincia di Trento sarebbero state applicate sia l'accisa erariale incrementata degli importi delle addizionali provinciale e comunale, sia le addizionali medesime, con la conseguente duplicazione dell'imposizione. Interveneva perciò sul punto la L.P. 7 febbraio 2012 n. 2, la quale, all'art. 1, sanciva l'obiettivo di non incrementare la tassazione complessiva sul consumo di energia elettrica e stabiliva, fra l'altro, che "ai sensi dell'art. 80 dello Statuto speciale, i comuni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo, possono ridurre le addizionali comunali previste dall'art. 6, c. 1, lettere a) e b) del D.L. n. 511/1988, a decorrere dall'1 gennaio 2012, rispettivamente di € 18,59 per mille kWh e di € 20,40 per mille kWh. Fino alla scadenza del termine di 120 giorni per l'adozione della riduzione da parte dei comuni, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all'anno 2012 sono sospesi. Le diminuzioni di introito per i comuni connesse alle predette riduzioni delle addizionali sono compensate in applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)".

#### **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibili. Qualora il messaggio venga diffuso sugli appositi impianti pubblicitari, viene corrisposto un diritto per le pubbliche affissioni.

L'attività di accertamento e di riscossione dei due tributi è svolta in economia direttamente dal Comune di Castelfondo.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 507/1993 i comuni sono ripartiti in cinque classi, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. Il Comune di Castelfondo rientra nella classe IV classe.

Il gettito stimato per il 2017 quale imposta sulla pubblicità è pari a Euro 25,00, in netta diminuzione rispetto agli anni passati a seguito delle comunicazioni di disdetta dei mezzi pubblicitari "Goodyear" pervenute in data 10 gennaio 2017.

### 3.3.2 Titolo 2 Entrata – Entrate da trasferimenti

Le entrate di questo titolo sono suddivise in cinque tipologie con riferimento ai soggetti eroganti.

TIPOLOGIA 101 – Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche

TIPOLOGIA 102 – Trasferimenti Correnti Da Famiglie

TIPOLOGIA 103 – Trasferimenti Correnti Da Imprese

TIPOLOGIA 104 – Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Speciali Private

TIPOLOGIA 105 – Trasferimenti correnti Dall'unione Europea e dal Resto Del Mondo

In particolare la Tipologia 1.01 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", comprende i trasferimenti erogati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e dalle altre amministrazioni pubbliche.

La quantificazione delle risorse assegnate dalla P.A.T. nel prossimo triennio a valere sul Fondo di solidarietà (**Fondo perequativo netto**) è avvenuta sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, nonché dalla delibera della Giunta provinciale n. 1079 del 24 giugno 2016 con cui è stato definito il fondo perequativo 2016. Nello specifico nella quantificazione delle previsioni d'entrata per il prossimo triennio si è tenuto conto:

- Deduzione del 50% della spesa inerente alla quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui, come conseguenza dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei comuni finanziata dalla Provincia e posta in essere nel giugno 2015. Gli importi da portare in riduzione dal fondo perequativo sono stati quantificati pari a € 1.779,48 nel 2017, € 948,01 nel 2018 ed € 410,14 nel 2019;
- Assegnazione di un trasferimento compensativo per il minor gettito dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) a seguito dell'esenzione della fattispecie "abitazione principale, fabbricati assimilati e relative pertinenze" pari a € 16.652,78;
- Assegnazione di un trasferimento compensativo per il minor gettito dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) a seguito dell'esenzione della fattispecie "Cooperative Sociali commerciali ed Onlus" certificato in Euro 1.351,19.
- Assegnazioni a copertura degli oneri – anno 2016 – conseguenti il rinnovo del contratto del personale (nota PAT di data 22.01.2017) pari ad euro 7.469,00
- Assegnazione per oneri riscossioni IMI.S pari ad euro 657,08.
- Trasferimento in sostituzione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

Nel 2017 si prevede l'applicazione in parte corrente delle risorse assegnate a valere sull'ex **Fondo Investimenti Minori** per un importo pari a € 55.404,00, rispetto ad una assegnazione complessiva pari a € 138.512,03.

A partire dal 2018 si prevede l'avvio del recupero, a valere sulle risorse assegnate sull'ex Fondo Investimenti Minori, della quota relativa al debito estinto anticipata dalla Provincia nell'ambito dell'operazione di estinzione anticipata dei mutui realizzata nel 2015 (rata annua dal 2018 al 2027 € 13.952,90). Nello specifico, con delibera n. 1035 del 17.06.2016 la Giunta Provinciale ha approvato le modalità per il recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'estinzione anticipata dei mutui di cui all'articolo 22 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Per quanto riguarda l'**assegnazione per la gestione della scuola infanzia** per l'anno 2017 è prevista un'entrata pari a Euro 62.500,00 come da programma annuale approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 971 di data 13 giugno 2016 e da nota integrativa del Dirigente del Servizio Infanzia di data 02 agosto 2016.

Tale finanziamento copre quasi il 100% dei costi sostenuti dal Comune ad eccezione dei costi per la mensa che sono coperti per lo più dalle entrate tariffarie delle famiglie.

L'assegnazione prevista a bilancio per l'anno 2017 a valere sul **fondo per il sostegno di specifici servizi comunali – servizi socio educativi per la prima infanzia** (nido familiare) ammonta ad Euro 1.750,00 calcolato sulla base delle ore che si prevede di sostenere nell'anno.

Nella tipologia 1.03 "*Trasferimenti correnti da Imprese*" è previsto l'introito di Euro 7.000,00 quale tariffa incentivante G.S.E. per gli impianti fotovoltaici.

Gli importi ed assegnazioni vengono presentati nella tabella seguente:

TITOLI	BILANCIO 2015 (accertamenti)	BILANCIO 2016 (previsioni)	BILANCIO 2017 (previsioni)	BILANCIO 2018 (previsioni)	BILANCIO 2019 (previsioni)
<b>TIT. 2 – TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
Tipologia 101 – Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche	311.956,15	202.477,00	214.504,00	206.781,00	206.317,00
Tipologia 103 – Trasferimenti correnti da Imprese	1.761,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>313.717,15</b>	<b>207.477,00</b>	<b>221.504,00</b>	<b>213.781,00</b>	<b>213.317,00</b>

### 3.3.3 Titolo 3 Entrata – Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione, in particolare dai servizi a domanda individuale, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza di eventuali interessi attivi e infine rimborsi ad altre entrate di natura corrente.

Le entrate extratributarie previste per il 2017 anno ammontano ad € **236.062,00**.

#### Tipologia 100

##### Entrate dalla vendita di beni cat. 1, totale Euro 119.940,00

Le entrate che alimentano questa categoria sono rappresentate per la maggior parte dalla vendita del legname inserito sulla base dei quantitativi assegnati in sede di sessione forestale per l'anno corrente (euro 77.000,00). A seguire altra posta importante sono le risorse derivanti della gestione del Servizio Idrico Integrato - acquedotto e fognatura (complessivi euro 48.500,00 nel 2017) che rispetto al 2016 non registrano variazioni significative. Si ricorda che il modello tariffario con il quale vengono determinate le tariffe è quello del testo unico approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 del 9 novembre 2007, che ha sancito l'eliminazione delle quote di consumo denominate "minimi garantiti" e del "nolo contatore" suddividendo la tariffa in quota fissa (per ogni singola utenza) e quota variabile (per ogni metro cubo di acqua consumata) rapportate rispettivamente ai costi fissi e ai costi variabili del servizio.

Euro 1.800,00 relativi alla vendita (sul posto) di energia prodotta attraverso i pannelli fotovoltaici installati sul tetto del municipio, dell'edificio scolastico e della casa sociale.

Euro 4.200,00 entrate da sorti e buoni legna ed Euro 520,00 da sorti fieno i cui prezzi sono rimasti invariati rispetto all'anno 2016.

##### Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi cat. 2 totale Euro 26.350,00

Le voci sono:

- proventi derivanti dal rilascio dei permessi raccolta funghi che sono stati inseriti prudenzialmente nell'importo di Euro 10.000,00 in quanto soggetti a scostamento.
- proventi per servizi cimiteriali € 2.700,00
- diritti di segreteria su atti, concessioni edilizie e destinazioni urbanistiche, contratti ecc . per €. 4.650,00
- incassi area sosta camper € 2.000,00
- rette mensa scuola Infanzia € 6.000,00
- diritti di transito su strade forestali € 1.000,00

##### Proventi dalla gestione dei beni cat. 3 totale Euro 52.252,00

La voce principale è relativa ai fitti attivi di fabbricati. Tra quest'ultimi rientrano i proventi derivanti dai contratti di locazione che il Comune ha in essere con le Poste Italiane s.p.a., con la Telecom Italia s.p.a., con l'associazione Orainsieme (per la concessione in uso dell'immobile Casa per Ferie Madonna della Neve - con scadenza 30.04.2017) e con la Società Pascoli Alti (per la concessione delle Malghe Castrin e Prardont - contratto scaduto il 17.01.2017). In entrambi i casi l'amministrazione si sta attivando per la nuova assegnazione.

Altra voce è il sovracanoone derivazione acqua per energia elettrica dovuto da Comune di Fondo per € 3.392,00.

#### Tipologia 200

##### Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti



La previsione di entrata 2017 di questa tipologia ammonta a euro 1.500,00 e rappresenta quasi esclusivamente le entrate derivanti da violazione dei regolamenti comunali.

**Tipologia 300**

**Interessi attivi**

La previsione dell'esercizio 2017 in questa categoria di entrata ammonta a euro 420,00 corrisponde sostanzialmente nella remunerazione della giacenza di cassa presso il conto di Tesoreria.

**Tipologia 400**

**Altre entrate da redditi da capitale**

In questa categoria sono previsti i dividendi da Informatica Trentina s.p.a. peraltro difficili da stimare a preventivo per via delle numerose variabili che possono incidere e mutare da un anno all'altro sui risultati economici delle società partecipate.

**Tipologia 500**

**Rimborsi e altre entrate correnti**

**Categoria 2:** In questa categoria di entrata è racchiusa la compartecipazione da parte del Comune di Brez alla manutenzione ordinaria della fognatura del Comune di Salobbi prevista per l'anno 2017 in Euro 1.900,00.

**Categoria 99:** La previsione dell'esercizio 2017 in questa categoria di entrata ammonta a euro 23.400,00, di cui euro 20.000,00 riguarda l'IVA da Split Payment, relativa all'IVA su forniture di beni e servizi per attività commerciali che sulla base delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015 non è più versata al fornitore ma registrata nei registri IVA vendite dell'ente e successivamente liquidata con le liquidazioni periodiche dell'IVA, euro 800,00 quale rimborso delle spese di riscaldamento effettuato da Poste Italiane s.p.a. in relazione alla locazione dell'immobile comunale ed euro 1.500,00 quali concorsi e rimborsi o recuperi vari non prevedibili.

Gli importi ed assegnazioni vengono presentati nella tabella seguente:

TITOLI	BILANCIO 2016 (accertamenti)	BILANCIO 2016 (previsioni)	BILANCIO 2017 (previsioni)	BILANCIO 2018 (previsioni)	BILANCIO 2019 (previsioni)
<b>TIT. 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
Tipologia 100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	205.652,37	226.840,00	210.622,00	193.622,00	191.122,00
Tipologia 200 – Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.592,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Tipologia 300 – Interessi attivi	243,93	500,00	420,00	420,00	420,00
Tipologia 400 – Altre entrate da redditi di capitale	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Tipologia 500 – Rimborsi e altre entrate correnti	23.007,51	23.800,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>230.496,44</b>	<b>262.760,00</b>	<b>236.062,00</b>	<b>219.062,00</b>	<b>216.562,00</b>

**3.3.4 Titolo 1 Spesa corrente**

Le spese correnti dell'esercizio 2017 classificate secondo il livello delle missioni sono riassunte nel seguente prospetto.

Le spese correnti riepilogate secondo i macroaggregati:

**Redditi da lavoro dipendente**

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2017 in euro 222.800,00 comprende gli aumenti retributivi recentemente sottoscritti, il cui onere è assunto a carico del bilancio provinciale. (vedi deliberazione della Giunta provinciale n.2395 di data 20 dicembre 2016.

**Imposte e tasse a carico dell'ente**

La spesa per imposte e tasse a carico dell'ente prevista per l'esercizio 2017 in euro 26.360,00 è riferita all'IRAP dovuta sulle retribuzioni erogate di dipendenti, alle imposte di registro e di bollo e alla tassa di circolazione sul veicolo in dotazione del custode forestale.

<b>Acquisto di beni e servizi</b>
<p>La spesa per acquisto di beni e servizi è prevista per l'esercizio 2017 in euro 298.512,00 e racchiude tutte le spese per acquisto di beni e servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi.</p> <p>All'interno di questa voce le più significative spese sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organi Istituzionali €. 39.730,00</li> <li>- Manutenzioni ordinaria e riparazioni €. 40.440,00</li> <li>- Utenze e canoni €. 41.300,00</li> <li>- Servizi informatici €. 16.160,00</li> <li>- Lavoro flessibile (Azione 19) €. 26.000,00</li> <li>- Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente €. 17.900,00</li> </ul> <p>Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali ed in particolare l'incarico di consulenza tecnica per pratiche edilizie e assistenza ai lavori in mancanza della figura di responsabile dell'ufficio tecnico comunale.</p>
<b>Trasferimenti correnti</b>
<p>La spesa per trasferimenti correnti è prevista per l'esercizio 2017 in euro 134.700,00.</p> <p>I più significativi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>€. 50.000,00 al Comune di Livo quale compartecipazione spesa servizi associato di segreteria</li> <li>€.14.000,00 al Comune di Fondo quale compartecipazione alla spesa per la gestione dell'istituto comprensivo Fondo - Revò</li> <li>€.18.500,00 al comune di Brez per concorso spese servizio di vigilanza boschiva</li> <li>€. 5.5000,00 sul fondo forestale per migliorie boschive</li> <li>€. 6.000,00 al Comune di Fondo per la gestione associata del servizio di Polizia Locale</li> <li>€. 3.500,00 per contributo al corpo V.V.F.F. volontario</li> <li>€. 2.000,00 per compartecipazione alla spesa progetti Plano Giovani e La storia Siamo Noi</li> </ul>
<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>
<p>Le spese per rimborsi e poste correttive delle entrate sono previste per l'esercizio 2017 in euro 3.200,00 e in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di capitale di quote indebite ed inesigibili di imposte, entrate e proventi diversi.</p>
<b>Altre spese correnti</b>
<p>In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati per un importo previsto di euro 41.764,00. Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere 13.600,00</li> <li>- il fondo crediti di dubbia esigibilità ammontante ad euro 164,00 (vedi paragrafo 3.5 della presente nota integrativa);</li> <li>- il fondo di riserva ordinario ammonta ad euro 3.000,00 e non deve superare l' 1,5% del totale delle spese correnti e quindi nel rispetto dei limiti minimi e massimi indicati dall'art. 12 della LP 17/2015;</li> <li>- il fondo di riserva di cassa inserito a bilancio per euro 10.000,00 e per un importo non inferiore allo 0,2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;</li> <li>- versamenti IVA a debito per gestioni commerciali €. 25.000,00</li> </ul>

### **3.3.5 Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Il titolo 4 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti, alienazioni, oneri di urbanizzazione, e riporta per l'esercizio 2017 una previsione complessiva di euro 403.780,00. Questo titolo è composto da cinque categorie, quelle rilevanti per il comune sono:

**TIPOLOGIA 200 – Contributi agli investimenti**

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Consorzio BIM dell'Adige e trasferimenti da privati.

Per quanto riguarda i contributi della Provincia è previsto l'utilizzo di contributi regolarmente assegnati dalla Provincia relativi al Fondo per gli investimenti di cui all'art. 11 della L.P. 36/93 - quota residua budget 2011/2015 e budget di legislatura 2016 e la quota ex Fim non utilizzata in parte corrente.

Nel bilancio 2017 sono inoltre previste entrate da alienazioni di attrezzature di proprietà comunali già destinate a impianto di compostaggio e ora dismesse. Le procedure per la cessione ad evidenza pubblica sono in fase di completamento.

**Piano straordinario derivante dall'operazione di estinzione anticipata dei mutui**

Il Consorzio BIM dell'Adige di Trento, con il piano straordinario derivante dall'operazione di estinzione anticipata dei mutui e da assestamento di bilancio del Consorzio del 30.11.2015, ha inteso sostenere finanziariamente i Comuni consorziati distribuendo le risorse che i comuni potranno utilizzare nel biennio 2016-2017.

Con nota prot n. 2016/56 del 12.01.2016 il BIM ha comunicato le spettanze di detto contributo che per il Comune di Castelfondo ammonta ad Euro 155.914,95. Con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 175 del 15.12.2016 sono stati approvati gli importi per l'integrazione del Contributo Straordinario 2016/2017 che vanno a sommarsi al contributo a fondo perduto del 70% sopra citato. Il contributo assegnato al comune di Castelfondo ammonta a euro 30.521,95. L'importo applicato al bilancio 2017 a finanziamento delle opere programmate ammonta a euro 167.524,00.

**Piano di Vallata Noce 2016/2020**

Con deliberazione dell'Assemblea di Vallata Noce n. 6 del 21.04.2016 è stato approvato il Piano di Vallata 2016/2020. Il contributo a fondo perduto per il quinquennio ammonta ad Euro 216.600,00, con una quota annuale per il 2017, 2018, 2019 e 2020 di Euro 21.660,00 ed una quota di Euro 34.970,62 per il 2016 comprensiva di € 13.310,62 da applicazione dell' avanzo 2015.

Tali annualità fino ad oggi non sono state utilizzate in attesa della definizione delle opere che saranno oggetto di finanziamento.

**Canoni aggiuntivi.**

L'articolo 1 bis 1, comma 15 quater L.P. 6 marzo 1998 n.4 stabilisce che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in ragione dell'ottenimento della proroga decennale della loro concessione, corrispondano alla Provincia, oltre ai previsti canoni ordinari, specifici "canoni aggiuntivi". Quest'ultimi vengono introitati, per esplicita indicazione di legge, sul bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia (APE) che a sua volta li trasferisce al BIM con riferimento alle quote spettanti ai singoli Comuni del relativo ambito territoriale, oppure alle Comunità di Valle, sulla base delle direttive stabilite dalla Giunta Provinciale con la deliberazione nr.2766 di data 03.12.2010. L'Agenzia provinciale per l'energia P.A.T. ha comunicato la ripartizione di tali canoni aggiuntivi assegnando al Comune di Castelfondo per gli anni 2017, 2018 e 2019 rispettivamente l'importo di euro 55.020,58, di euro 65.652,82 e di euro 54.759,18.

**TIPOLOGIA 500 – Altre spese in conto capitale.**

In questa tipologia sono iscritte le previsioni d'entrata relative alle concessioni edilizie il cui importo è inserito nel bilancio 2017 per euro 5.000,00.

**3.3.6 Titolo 6 Prestiti**

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Nel triennio preso in esame al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari, non è previsto il ricorso all'indebitamento per finanziare le spese di investimento.

**3.3.7 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto****7 TITOLO 7 - ANTICIPAZIONE TESORERIA**

### **Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.**

Le anticipazioni di cassa richieste e erogate dal Tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della L.350/2003 non costituiscono debito dell'ente in quanto sono destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. Negli ultimi anni la disponibilità di cassa del bilancio comunale ha sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il prossimo triennio 2017-2019 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni. A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che in uscita, di euro 209.400,00.

### **3.3.8 Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**

Questo titolo comprende le entrate derivanti da operazioni o da servizi effettuati per conto di terzi. I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

### **3.3.9 Titolo 2 Spese investimento**

Il programma triennale degli investimenti è stato redatto conformemente alle disposizioni provinciali in materia e regolamentari.

Gli importi inclusi nello schema trovano riferimento nel bilancio di previsione per una spesa complessiva pari a €. 539.936,71 di cui già impegnate euro 136.156,71 derivanti da F.P.V. Gli stanziamenti relativi agli investimenti sono rappresentati in bilancio secondo le modalità indicate dal principio contabile 4/2 sulla contabilità finanziaria. E cioè le spese di investimento sono stanziare negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive sulla base dei relativi cronoprogrammi.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento è rappresentato nel piano degli investimenti allegato al bilancio.

### **3.4 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali**

Ai sensi del nuovo principio contabile di cui al d.lgs. 118/2011 nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese al "fondo rischi contenzioso".

Tale fondo non è stato al momento costituito in quanto non vi sono allo stato attuale contenziosi che presentino tale rischio.

Il bilancio di previsione deve, per la prima volta, prevedere l'istituzione di un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione, introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) entrerà in vigore a pieno regime dal 2018, ma prevede un regime transitorio di prima applicazione già nel

triennio 2015 – 2017. La costituzione del fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati consentirà di includere nei bilanci degli enti locali gli effetti delle perdite conseguite da tali soggetti, e non immediatamente ripianate.

Il fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

L'ente non ha accantonato somme al fondo per le finalità di cui al presente paragrafo in quanto allo stato attuale non si presenta tale rischio.

### **3.5 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità**

Secondo quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011), in fase di previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Detto fondo è da intendersi come un "Fondo rischi" teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Per le seguenti entrate non è stato effettuato l'accantonamento al FCDE: i crediti da altre amministrazioni pubbliche, le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa; le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

L'importo del fondo calcolato secondo le disposizioni del principio contabile è pari a 164,00 euro.

### **3.6 Criteri di determinazione degli stanziamenti riguardanti FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo

all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato. Tale fondo è vincolato, in quanto finalizzato al sostenimento di determinate tipologie di spesa specificatamente individuate, e pluriennale, in quanto destinato a garantire il raccordo tra più esercizi e a essere gestito in un arco temporale più esteso dell'esercizio annuale. Tale fondo trova appostamento contabile tanto in entrata quanto in spesa. Nell'ambito dell'entrata in relazione alle risorse – accertate negli esercizi precedenti – che finanziano spese correlate che maturano la condizione di esigibilità tanto nell'esercizio corrente quanto negli esercizi successivi. Il bilancio di previsione 2017 riporta l'importo di Fondo pluriennale vincolato a seguito della Variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000 assunta con determinazione del Servizio responsabile del servizio finanziario n. 38 di data 29.12.2016.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN ENTRATA	2017	2018	2019
FPV PER SPESE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	136.156,71	0,00	0,00
FPV TOTALE	136.156,71	0,00	0,00

**4. Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017 – Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016**

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio 2016 non evidenzia la formazione di un disavanzo di amministrazione. Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal d.lgs. 118/2011 al fine di imporre agli enti locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso: qualora dalla verifica dovesse risultare un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura. Le risultanze del risultato di amministrazione presunto sono le seguenti, precisando che al bilancio di previsione 2017 non risulta applicata alcuna quota dell'avanzo di amministrazione.

**5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle Leggi vigenti.**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art.3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuuario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuuario nel caso di rinuncia di questi alla

realizzazione o ristrutturazione dell'opera.  
Il Comune di Castelfondo non ha rilasciato alcuna garanzia fidejussoria.

## 6. Elenco delle partecipazioni possedute

### ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata Intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali. In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

Di seguito gli organismi partecipati del Comune di Castelfondo:

<b>SOCIETA' PARTECIPATA</b>	<b>NATURA GIURIDICA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>LINK DI PUBBLICAZIONE DEI BILANCI</b>
Informatica Trentina Spa	SOCIETA' PER AZIONI	0,0055%	<a href="http://www.infotn.it">www.infotn.it</a>
Trentino Riscossioni Spa	SOCIETA' PER AZIONI	0,0062%	<a href="http://www.trentinoriscossionispa.it">www.trentinoriscossionispa.it</a>
Consorzio dei Comuni Trentini	SOCIETA' COOPERATIVA	0,51%	<a href="http://www.comunitrentini.it">www.comunitrentini.it</a>
Azienda per il Turismo Val di Non	SOCIETA' COOPERATIVA	0,187%	